



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione Centrale Rischi

Trasmissione: via e-mail

Classificazione di D. C. Rischi

Processo: Comunicazioni Direzionali e Relazioni Esterne

Macroattività: Gestione rapporti con Organismi esterni

Attività: Comunicazione esterna

Tipologia: Documentazione da e per altri Organismi

Fascicolo: Gestione rapporti con Organismi esterni 2008

Sottofascicolo: Associazioni di categoria

Chiavi di ricerca: Trasferita personale

A

- CONFARTIGIANATO
confartigianato@confartigianato.it
- CONFSCOOPERATIVE
confcooperative@confcooperative.it
- CONFAPI
mail@confapi.org
- ANCE
info@ance.it
- CONFINDUSTRIA
confindustria@confindustria.it
- CNA
cna@cna.it
- CLAAI
clainazionale@tiscali.it
- CONFCOMMERIO
confcommercio@confcommercio.it
- CONFESERCENTI
confes@confesercenti.it
- CASARTIGIANI
casartigiani@tiscalinet.it
- LEGA COOPERATIVE
dir.amministrativa@legacoop.coop
- CONS. RAG.
segreteria@consrag.it
- CNDC
direzione@consiglio.cndc.it
- CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
consiglionazionale@consulentidelavoro.it
- STUDIO DE FUSCO
marco.desantis@studiodefusco.com
- enzo.defusco@studiodefusco.com

OGGETTO: Comunicazione trasferta del personale

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la comunicazione inviata alle Strutture di questo Istituto in ordine all'argomento in oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Ennio Di Luca

INAIL - 00144 - 02-4782008 - 0014472

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE

RISCHI

Rif.: INAIL.18000.17/04/2008.0006140

Classificazione DC Rischì

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi
normativi/operativi

Tipologia: Altro

Fascicolo: 2008

Chiavi di ricerca:

Comunicazione trasferta Strutture

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

OGGETTO: Comunicazione trasferta del personale.

Da parte di alcune Sedi sono state espresse perplessità in ordine all'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'Istituto la trasferta del proprio personale in ambito nazionale o all'estero.

Al riguardo, si precisa che i relativi adempimenti sono stati costantemente ribaditi dalla Direzione scrivente, che si è espressa sul punto mediante apposite note di chiarimento indirizzate a privati ed a Strutture territoriali, partendo dal presupposto che le notizie relative alla trasferta¹ fossero utili, non solo ai fini di una puntuale valutazione dei rischi ai fini classificativi, ma anche per agevolare l'accertamento delle cause e delle circostanze degli infortuni e per definire con maggiore attendibilità la eziopatogenesi della malattia professionale.

In considerazione di quanto sopra, la Direzione scrivente ha sottoposto la questione, per gli aspetti di competenza, alla Direzione Centrale Prestazioni, rappresentando che la ragione sottesa alla richiesta della comunicazione in argomento risiede nell'esigenza di dare completa ed esaustiva attuazione alla tutela del lavoratore.

In merito, la Direzione Centrale Prestazioni si è pronunciata, da ultimo, ritenendo che *"tutte le informazioni necessarie alla istruttoria e definizione dei casi di infortunio o di malattia professionale siano rinvenibili nei rispettivi moduli di denuncia ai sensi degli articoli 53 e 54 del Testo Unico 1124/65 o acquisite tramite la successiva attività di istruttoria amministrativa, integrata, se del caso, anche dalla attività dei funzionari di vigilanza, ove le informazioni siano eventualmente carenti"*.

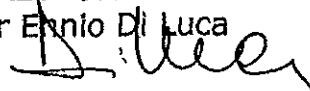
¹ Le notizie relative alla trasferta sono quelle relative a: datore di lavoro (codice ditta e numero PAT), lavoratore (dati anagrafici, fiscali e retributivi), luogo, durata della trasferta e attività lavorativa.

Coerentemente con l'avviso espresso dalla citata Direzione e nell'ambito delle iniziative volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro, si dispone, pertanto, che, a rettifica delle istruzioni precedentemente fornite su singole fattispecie concrete, l'obbligo per il datore di lavoro/committente di effettuare la comunicazione all'INAIL della trasferta debba considerarsi sussistente e vada, quindi, mantenuto solo ed esclusivamente nel caso in cui il personale si trovi ad essere esposto a rischi diversi da quelli oggetto delle lavorazioni per le quali è già assicurato all'Istituto, ciò che coincide con la fattispecie prevista dall'art. 12, comma 3, del DPR n.1124/65 in tema di modifica dell'estensione e della natura del rischio².

Conseguentemente, l'obbligo di effettuare la comunicazione della trasferta del personale deve considerarsi escluso negli altri casi nei quali tale personale continui ad esercitare le stesse lavorazioni corrispondenti ai rischi specifici della polizza dipendenti della P.A.T. della ditta costituita presso la Sede INAIL.

Si resta, comunque, a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

IL DIRETTORE CENTRALE
dr Ennio Di Luca



² Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del DPR n. 1124/65, "I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro".